

Torino, 24/11/2025

Oggetto: Sicurezza sul lavoro – visita medica preventiva del lavoratore

Si fa seguito agli ultimi verbali emessi dagli Enti ispettivi per comunicare quanto segue.

La **visita medica preventiva** deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a svolgere le attività legate alla mansione assegnata, al fine di accertarne l'idoneità specifica e verificare l'assenza di controindicazioni in relazione ai rischi professionali presenti.

Scopo della visita medica preventiva

- **Verifica dell'idoneità:**

Accertare che il lavoratore sia fisicamente e psicologicamente idoneo a svolgere le mansioni affidate, senza rischi per la propria salute.

- **Identificazione dei rischi:**

Valutare l'impatto dei rischi professionali connessi alla specifica mansione.

- **Valutazione delle condizioni di salute:**

Analizzare la storia clinica e le condizioni generali di salute del lavoratore.

Parametri di controllo della visita medica preventiva

Durante la visita preventiva vengono valutati diversi parametri fondamentali per verificare lo stato di salute generale del lavoratore, attraverso colloqui, anamnesi, controlli di base ed eventuali esami specifici richiesti dal Medico Competente.

Tali attività hanno la finalità di prevenire l'insorgenza di malattie correlate al lavoro e tutelare il lavoratore da possibili problemi di salute nel lungo periodo.

Tempistiche

La normativa vigente consente al Datore di Lavoro di stabilire se effettuare la visita medica preventiva **in fase pre-assuntiva** oppure **prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa**.

Inoltre, **in caso di cambio mansione**, la visita è obbligatoria per verificare l'idoneità rispetto ai nuovi compiti da svolgere.

Esito della visita

- **Giudizio di idoneità:**

Il Medico Competente può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- o Idoneità completa
- o Idoneità parziale
- o Inidoneità temporanea
- o Inidoneità permanente

- **Comunicazione scritta:**

Il giudizio viene trasmesso sia al Datore di Lavoro sia al lavoratore.

Pagamento della prestazione

Il costo della visita medica preventiva è **interamente a carico del Datore di Lavoro**, come previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sanzioni

La violazione dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 comporta l'applicazione di un'ammenda **da 2.847,69 a 5.695,36 euro per ogni mancata visita**, importi soggetti a meccanismi di aumento in base al numero di lavoratori coinvolti.

Conclusione:

Si invita tutto il personale coinvolto nelle procedure di gestione del personale e della sicurezza a porre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra richiamate, al fine di garantire la piena conformità normativa e la tutela della salute dei lavoratori, evitando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste.

Cordiali saluti,

Ing. Fabrizio Martini

